



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 luglio 2019 n.117

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 8 e l'articolo 23 della Legge 10 marzo 2015 n.28;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 15 luglio 2019;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI INDIVIDUALI (CASI) E ISTITUZIONE DELL'UNITÀ DI VALUTAZIONE

Art. 1

(Unità di Valutazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 10 marzo 2015 n. 28, la Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali (CASI), di cui alla Legge 10 marzo 1988 n.35, è coadiuvata dall'Unità di Valutazione (UdV), istituita ai sensi del presente decreto delegato, al fine di formulare la valutazione sulle capacità globali, potenziali e residue della persona con disabilità.

Art. 2

(Competenze e Composizione dell'Unità di Valutazione)

1. L'Unità di Valutazione esamina le capacità globali, potenziali e residue della persona con disabilità su richiesta dell'UOC Medicina Legale e Fiscale dell'ISS.
2. L'UdV predispone una relazione che presenti tutti gli elementi di "Diagnosi Funzionale" a supporto delle determinazioni della CASI ai fini della certificazione di disabilità.
3. L'Unità di Valutazione è così composta:
 - a) Medico di Medicina Generale curante;
 - b) Assistente sociale o Psicologo se trattasi di minore;
 - c) Esperto di settore: professionista del Settore Sanitario o del Settore Socio Sanitario, con le competenze specifiche al caso di disabilità da esaminare o che eventualmente ne abbia seguito il percorso terapeutico e socio-riabilitativo.
4. Ai fini dell'accertamento della capacità lavorativa globale e potenziale della persona con disabilità con certificazione di invalidità prevista dalle norme in vigore, attualmente impiegata o disponibile al lavoro, l'Unità di Valutazione è così integrata:

- a) Specialista di Medicina del Lavoro;
- b) Specialista di Medicina Legale;
- c) Funzionario del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro.

5. I membri dell'Unità di Valutazione sono nominati dal Comitato Esecutivo dell'Istituto Sicurezza Sociale (ISS) fra i dipendenti dell'Amministrazione, salvo lo Specialista di Medicina Legale, di cui al comma 4, lettera b) del presente decreto delegato che, qualora non sia dipendente dell'Amministrazione, usufruisce di un gettone di presenza per ogni seduta alle medesime condizioni dei membri della CASI. Le spese di funzionamento della CASI e dell'UdV sono poste a carico del Bilancio dell'ISS.

6. I membri dell'Unità di Valutazione sono indicati dal Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e il membro di cui al comma 4, lettera c) del presente decreto delegato è indicato dal Dirigente del Centro di Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro. I membri restano in carica tre anni con possibilità di essere riconfermati dalle rispettive direzioni.

7. Con proprio regolamento il Comitato Esecutivo dell'ISS definisce le incompatibilità dei membri dell'Unità di Valutazione, nonché le modalità organizzative, di funzionamento e di coordinamento.

Art. 3

(Attività dell'Unità di Valutazione)

1. L'attività dell'UdV è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona con disabilità, volta ad individuarne la capacità globale attraverso un Profilo di Funzionamento ai fini della formulazione del Progetto Individuale di Vita (PIV), come previsto dall'articolo 6 del Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.14, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Delegato 20 maggio 2015 n.77.

2. Il Profilo di funzionamento definisce le compromissioni funzionali dello stato psico-fisico, sensoriale e relazionale della persona con disabilità e altresì le competenze specifiche e professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica e lavorativa.

3. La valutazione dell'UdV è eseguita secondo le indicazioni contenute nella scheda di diagnosi funzionale per la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico, relazionale e sensoriale della persona con disabilità e si basa sui dati anamnestico-clinici, sulla valutazione della documentazione medica preesistente e tiene conto del contesto sociale, del percorso scolastico e di lavoro della persona con disabilità.

Art. 4

(Accertamento della disabilità)

1. La CASI acquisisce tutte le informazioni utili, attraverso la relazione dell'Unità di Valutazione per il tramite della UOC di Medicina Legale e Fiscale, per individuare il quadro complessivo della persona con disabilità nel suo ambiente, la sua situazione familiare, il percorso scolastico e lavorativo al fine di completare la diagnosi funzionale.

2. In sede di primo accertamento, la CASI prescrive la periodicità e la motivazione con la quale effettuare eventuali accertamenti successivi. Nei casi in cui la disabilità viene definita irreversibile le persone non saranno più soggette ad ulteriori controlli se non su richiesta dell'interessato.

3. L'Ufficio competente dell'ISS è tenuto a fornire trimestralmente i dati relativi all'accertamento di cui al presente decreto delegato, ai fini dell'analisi statistica di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.14, nonché per le finalità di inclusione lavorativa e di collocamento mirato. Il trattamento dei dati effettuato per le finalità previste dal presente decreto delegato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 21 dicembre 2018 n. 171 con riferimento ai dati personali relativi alla salute.

Art. 5

(Inserimento lavorativo e collocamento mirato)

1. L'Unità di Valutazione, integrata per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 del presente decreto delegato, include nella relazione le indicazioni sulle forme di sostegno e gli strumenti tecnici necessari per l'inserimento lavorativo e il collocamento mirato o il mantenimento al lavoro della persona con disabilità.

Art. 6

(Modifica della Legge n.35/1988)

1. Il comma primo, dell'articolo 3, della Legge n.35/1988 è così modificato:
"Sono istituite le Commissioni degli Accertamenti Sanitari Individuali, di prima e seconda istanza che debbono dare il loro parere, mediante relazione scritta adeguatamente motivata, in tutti i casi previsti dalla Legge ed ogni qualvolta la loro opera fosse richiesta dalla Pubblica Amministrazione, dagli Enti pubblici e dalle Aziende di Stato e dall'assistito."

2. Il comma settimo, dell'articolo 3, della Legge n.35/1988 è così modificato:
"Le Commissioni degli Accertamenti Sanitari Individuali di prima e seconda istanza devono formulare entro tre mesi dalla nomina un proprio regolamento operativo valido per entrambe le Commissioni, che disciplinerà le modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni stesse, e che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Il Comitato Esecutivo può proporre la revoca e sostituzione dei membri delle Commissioni al Congresso di Stato, per giustificato motivo, prima della scadenza del mandato."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Nicola Selva – Michele Muratori

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Guerrino Zanotti